

Alla FP CGIL
Via L. Serra, 31
00153 Roma
email: palumbo@fpcgil.it

ENAC
Protocollo del 30/12/2013
0149620/ENAC/PROT

Alla FIT CISL
Via A. Musa, 4
00161 Roma
email: fit.trasportoaereo@cisl.it

Alla UILPA
Via E. Lepido, 46
00175 Roma
email: enricomatteoponti@uilpa.it

Oggetto: Istanza di accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Con nota del 29 novembre 2013, codeste Organizzazioni sindacali hanno chiesto di esercitare il diritto di accesso al provvedimento del Direttore Generale del 30 settembre 2013 "con il quale è stato autorizzato unilateralmente, senza selezione concorsuale e senza preventiva informativa alle organizzazioni sindacali, il passaggio di alcuni professionisti addetti all'Ufficio Legale e Contenzioso dal livello P1 al livello P 3 nonché di tutti gli atti amministrativi seguenti".

La predetta istanza è finalizzata, come esplicitamente affermato, "a verificare la regolarità del procedimento".

Rispetto alla legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, la giurisprudenza ne ha confermato l'ammissibilità in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale e purchè esso non configuri una forma di preventivo e



generalizzato controllo dell'intera attività dell'Amministrazione datrice di lavoro.

Occorre dunque verificare, secondo la giurisprudenza: a) l'esistenza di un interesse collettivo proprio del sindacato ad azionare il diritto di accesso nella materia indicata; b) la non opponibilità di limiti previsti dalle norme in vigore e, in modo specifico, quelli derivanti dal divieto di esercitare nella forma dell'accesso un controllo generalizzato su attività amministrative.

Con riguardo al primo aspetto, l'esercizio del diritto di accesso costituisce, infatti, rispetto ai diritti di informazione riconosciuti per legge al sindacato, uno strumento del tutto autonomo, ma è per converso legittimato dallo stesso tipo di interesse e dalla stessa ratio che sostiene le norme sul diritto di informazione. Nel caso di specie, come noto a codeste Organizzazioni sindacali, l'Ente, con nota del 25 ottobre 2013 prot. 121695, ha già reso edotte le stesse sul rispetto delle norme nell'adozione dei provvedimenti di competenza, ed in particolare, convenendo sull'opportunità di ricondurre l'applicazione economica dei recenti provvedimenti nell'ambito di una più complessiva valutazione che riguardi tutte le categorie di personale. E' evidente, pertanto, che, non avendo i provvedimenti di cui si chiede l'ostensione allo stato alcun impatto sulle risorse del Fondo, l'interesse sindacale appare privo di quei caratteri di immediatezza, concretezza e attualità che lo devono connotare. Infatti l'interesse all'accesso, per essere meritevole di accoglimento, deve essere concreto e ricollegabile al soggetto da uno specifico nesso, e anche la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse. Posto che, allo stato, non si può configurare alcuna reale incidenza sulla ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti e sulle retribuzioni di tutti gli altri dipendenti, codeste Organizzazioni sindacali non appaiono avere dimostrato, nella propria richiesta, il nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta. Come rilevato dalla giurisprudenza, il titolare del preteso diritto deve esporre nella sua istanza, non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione, ma anche comprovare la concorrenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (TAR Lazio, Sez I-ter, 28 gennaio 2008, n. 594).

Come detto, per ottenere l'accesso ai documenti amministrativi non è sufficiente la sussistenza di un qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante in capo all'istante, ma deve sussistere un interesse coinvolto dall'azione amministrativa in relazione alla quale l'istanza di accesso è presentata (TAR Lazio, Sez I, 2 novembre 2003, n. 615).

Inoltre, l'istanza che si riscontra non appare in linea con la consolidata giurisprudenza anche rispetto al secondo profilo evidenziato. Infatti, la domanda di accesso, così come formulata, esplicita le ragioni sottese



alla richiesta di ostensione con esclusivo riferimento alla necessità di verificare la regolarità del procedimento posto in essere dall'Amministrazione, non indicando il rapporto di strumentalità tra i documenti richiesti. La stessa, pertanto, finisce per connotarsi come esercizio di un potere generale di controllo del sindacato sull'operato dell'Amministrazione

Vanno in questo senso numerose decisioni del Consiglio di Stato, che, applicando più generali principi messi in luce da precedenti sentenze, hanno affermato che l'accesso del Sindacato incontra il limite che esso "non giustifica un generalizzato e pluricomprendivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti" (ex plurimis, Cons. Stato, n. 555/2006, Cons. Stato n. 1351/2009, Cons. Stato n. 24/2010). Peraltro tali pacifici precedenti giurisprudenziali hanno trovato diretto riscontro normativo nella formulazione dell'art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, che dispone l'inammissibilità delle istanze di accesso dirette a realizzare una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.

Pertanto, per le considerazioni che precedono, l'istanza presentata in data 29 novembre 2013 da codeste Organizzazioni sindacali è da respingere.

Cordiali saluti

Il Direttore
Avv. Gianluca Lo Bianco

